



**COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**  
**(Provincia di Isernia)**

**SEDUTA DEL 09/03/2019**

**DELIBERA N. 17**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2020/2021 –PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART 33 DEL D. LGS 165/2001 E SS.MM.II – RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT 6 E 6TER DEL D. LGS 165/2001.**

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di marzo, alle ore 11,30 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	CASCIATO Settimio	Assessore*		x
		<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

(\*) Assenza giustificata.

Partecipa alla seduta il dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

=====  
==

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U 267/00) dal sottoscritto Vice-Segretario Comunale e Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

09.03.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dr. Domenico Di Giulio

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2020/2021 –PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART 33 DEL D. LGS 165/2001 E SS.MM.II – RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT 6 E 6TER DEL D. LGS 165/2001.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione

**PREMESSO** che:

- l’art 39 della Legge n 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglioramento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n 482/1968;
- l’art 91 del D. Lgs 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l’art 6 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall’art 4 del D. Lgs n 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6.ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio nonché della relativa spesa;
- l’art 22, comma 1, del D. Lgs n 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all’art 6ter del D. Lgs 165/2001 di cui sopra, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- con l’entrata in vigore degli artt 6 e seguenti del D. Lgs n 165/2001, come modificati dal D. Lgs n 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;
- in particolare, la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma piuttosto risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell’Ente;
- il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l’organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrativa, evitando le rigidità del passato;
- in attuazione della disciplina di cui sopra sono state adottate dal Ministero per la Pubblica con DPCM 08/05/2018, pubblicato sulla G.U. n 173/2018, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

**PRESO ATTO** che:

- secondo l’impostazione definita dal D. Lgs n 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli Enti Locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale deve essere adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’art 4, comma 1, del D. Lgs 165/2001 e si sviluppa in prospettiva triennale ma deve essere adottato annualmente con la conseguenza che, di anno in anno, può essere modificato in

relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale o durante l'anno in corso a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione e la cui mancata adozione determina l'impossibilità di procedere ad assunzione di personale;

**CONSIDERATO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

**RICHIAMATO** l'art 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n 296 (cd. Legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. a norma del quale "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

**RICHIAMATO** altresì l'art 1 comma 557ter della L 296/2006 secondo cui costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

**RICHIAMATI:**

- l'art 102 della L n 311/2004 secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, e all'art 70, comma 4, del D. Lgs n 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- L'art 19, comma 8, della legge n 448/2001( L Finanziaria per l'anno 2002), secondo cui, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art 39 della L, n 449/1997 e ss.mm.ii.;
- l'art 3 comma 10bis del DL n 90/2014, convertito dalla legge n 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art 3 del DL n 90/2014 nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'art 3, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014 n 90 che recita: “ I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”;

**RICHIAMATO** inoltre l'art 9, comma 1-quinquies, del D.L. n 113/2016 secondo cui non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei Comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**CONSIDERATO** che la vigente normativa impone una serie di verifiche ed adempimenti preliminari alle procedure di assunzione ed in particolare consente di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, agli Enti che:

- 1) hanno adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale e relativa comunicazione ( art. 39, c. 1, legge n.449/1997; art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; art. 6-ter, D.Lgs. n.165/2001);
- 2) hanno verificato, con ricognizione annuale, l'assenza di situazioni di eccedenza di personale o di soprannumerarietà (Art 33, comma 1, del D. Lgs 165/2001);
- 3) hanno conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art 1, comma 723, lett e) della Legge 28 dicembre 2015 n 208 (i relativi atti sono affetti da nullità);
- 4) hanno trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 323);
- 5) hanno conseguito un saldo non inferiore al 3% delle entrate finali (a partire dal 2018, ex art. 1. c. 476, legge n. 232/2016 e circolare RGS n 17 del 03/04/2017;
- 6) hanno adottato il Piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne (art - art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
- 7) hanno rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 (per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno, Unioni di comuni) - Art. 1, comma 562, L. 296/2006 e Art. 1, comma 762, L. 208/2015;
- 8) hanno rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009) -Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 ;
- 9) hanno effettuato le comunicazioni previste dall'art 1, comma 508, della Legge 232/2016 (vincolo applicabile dal 2018), , quali enti beneficiari, gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;
- 10) rispettino gli obblighi previsti dall'art 9, comma 3bis, del DL 185/2008 in materia di certificazione del credito nei confronti delle PA (il divieto di procedere ad assunzioni di personale vale per la durata dell'inadempimento a tale obbligo);

11) non si trovano in situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, in quanto gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** della circostanza che l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ma detta disposizione è stata dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.

**DATO ATTO**, inoltre, che, in relazione ai vincoli di cui sopra, le previsioni assunzionali contemplate nel Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 potranno essere attuate solo subordinatamente alla verifica ed alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli sopra richiamati;

### **EVIDENZIATO**

### **CHE:**

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, "la dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale ovvero il limite imposto dall'art 1 comma 562 (spesa anno 2008) della legge 296/2006);

- nell'ambito del suddetto tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile pertanto coprire i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno altresì essere indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, ecc);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'anno di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari.

**RICHIAMATO** l'art 19, comma 8, della L 448/2001 il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale del fabbisogno di personale sia improntato al principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**RICHIAMATO** l'art. 33 ("Eccedenze di personale e mobilità collettiva") del D. Lgs n 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art 16 della Legge n 183/2011 (Legge di stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di

personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**RICHIAMATO** in particolare il disposto dell'art 33, ai commi 1-3, secondo cui:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.  
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

**RICHIAMATA** la precedente delibera n. 11 del 09/03/2019 inerente la ricognizione delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale ai sensi dell'art 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

**CONSIDERATA** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art 33 del D. Lgs n 165/2001 e ss.mm.ii. che da atto che per l'annualità 2019 l'ente non presenta situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale e che pertanto non deve provvedere all'attivazione di procedure per la dichiarazione di esubero di personale;

**CONSIDERATI** inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza anche alla pianificazione delle attività dell'ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

**VISTO** l'art 3, comma 5, del DL. N. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n 114/2014 e ss.mm.ii. il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% (Cento Percento) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

**VISTO** il prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario (All A) dalla quale si desume che:

1. La spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2008 risulta pari a complessivi Euro 173.034.65;
2. La spesa per il personale derivante dalla programmazione di personale per il triennio 2019-2021 risulta coerente con il tetto di spesa dell'anno 2008;

**RICHIAMATO** l'art 3, comma 5, quarto periodo, del D. Lgs n 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite all'anno precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste

assunzioni, come stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Autonomie n. 28/2015);

**DATO ATTO** che i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti (non soggetti al Patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art 16, comma 1-bis DL 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge n 160/2016; art 1, comma 562, della Legge n 296/2006) restando garantito per tali enti il turn over al 100% delle cessazioni, anche per quelle verificatesi dopo il 2006 (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite – Delibera n 52/2010);

**DATO ATTO** inoltre che i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti sono tenuti a rispettare una duplice condizione per procedere ad una nuova assunzione:

- 1) la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente a quella in cui si intende procedere al cd. Turn over e
- 2) il rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2008;

**CONSIDERATO** che la programmazione del fabbisogno di personale deve ricomprendere altresì i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, a tempo determinato e/o mediante assegnazione temporanea di dipendenti di altre Amministrazioni;

**RICHIAMATO** l'art 9, comma 28, del dl n 78/2010, convertito con legge 122/2010 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011 le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato e con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; a decorrere dall'anno 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo comunque che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**VISTA** la nota prot. n 21201 del 28/01/2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'art 9, comma 28, del D. L n 78/2010 e in particolare afferma che il limite fissato è da intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di contratto di lavoro atipico richiamato dalla norma, senza distinzioni di settori di riferimento;

**VISTO** l'art 11, comma 4-bis. del D. L. n. 90 del 24/06/2014, introdotto dalla legge di conversione n 114 del 11/08/2014 che ha inserito nel corpo dell'art 9, comma 28, del DL n 78/2010, in forma di inciso novellato, il settimo periodo secondo cui "Le limitazioni imposte dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle pesi di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente che contiene la seguente disposizione:" Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29/1/2015 con la quale la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, nel dirimere il contrasto interpretativo tra diverse sezioni regionali di controllo in merito alla vigenza, nei confronti degli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, del limite di spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile, ha chiarito che “ Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art 9, comma 28, del d.l. n 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art 11 comma 4-bis del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

**PRESO ATTO** che, per il triennio 2019/2020, eventuali assunzioni flessibili a tempo determinato, possono essere programmate entro il 50% della spesa sostenuta per tale finalità nell’anno 2009;

**EVIDENZIATO**, in ogni caso, per quanto riguarda i limiti inerenti il lavoro flessibile, quanto segue:

- la deliberazione n 99/PAR/2012 del 19/10/2012 della Corte dei conti, sezione regionale Pubblica, che così si esprime: “Le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art 14 del CCNL del 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art 9, comma 28, del DL 78/2010. Parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comunali costituiti mediante convenzione per ‘esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art 30 del D. Lgs 267/2000. Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del DL 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all’art 1 comma 557 della legge 311/2004. Nessun dubbio, invece, in ordine alla necessità di ricomprendere tutte le spese di personale sopra considerate nel calcolo del limite di cui all’art 1 co 562 (o 557) della Legge 296/2006”;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale Piemonte n 223/2012/SRCPIE/PAR del 12/06/2012 che così prevede “In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall’ambito di applicazione dell’art 9, comma 28 del DL 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art 14 del CCNL del Comparto Regioni-Enti Locali del 21 gennaio 2004”;

**DATO ATTO** inoltre che nel calcolo della spesa per lavoro flessibile non vanno incluse le spese per incarichi a contratto stipulati ai sensi dell’art 110 comma 1 del D. Lgs n 267/2000, come stabilito con la legge n 160 del 7 agosto 2016 che ha convertito con modificazioni il DL n 113 del 24/06/2016, introducendo all’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art 110, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n 267”. A seguito di tale intervento legislativo, le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l’entrata in vigore della citata legge (218/2016), sono definitivamente fuori dal limite dell’art 9 comma 28 del DL 78/2010

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 e del relativo piano occupazionale 2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa per il personale e con il quadro normativo vigente illustrato;

**RITENUTO** altresì necessario ed opportuno prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di



lavoro flessibile (in primis, dell'art 9, comma 28, DL n 78/2010, nonché dell'art 36 del D. Lgs n 165/2001 e ss.m.ii.) e di contenimento della spesa di personale;

**DATO ATTO** che:

- questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ex art. 244 e segg. Del D. Lgs 267/2000 e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della vigente normativa;
- con deliberazione di G.C. n. 71 del 23/11/2017 esecutiva come per legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017-2019, in attuazione di quanto previsto dall'art 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006;

**DATO ATTO** che la l'ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n 68/1999 in quanto ha alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti.

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATO** altresì l'art il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art 4, comma 4, secondo cui " Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione";

**DATO ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale è materia non inclusa nell'elencazione di cui ai suddetti artt. 5 e 7 del suddetto vigente CCNL e pertanto non vi sono specifiche relazioni sindacali da rispettare prima dell'adozione del piano del fabbisogno di personale;

**PRESO ATTO** della necessità di trasmettere il Piano triennale dei fabbisogni di personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO; ai sensi dell'art 6-ter del D. Lgs 165/2001, come introdotto dal D. Lgs 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n 18/2018;

**RITENUTO** opportuno approvare pertanto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 e del relativo piano occupazionale per l'anno 2019, nel rispetto delle previsioni di cui all'art 6, commi 2 e 3, del D. Lgs 165/2001, come da allegato A) alla presente Deliberazione, comprensiva dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali, la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

**DATO ATTO** che la presente programmazione:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento, tramite selezione, del personale sopra elencato, nel rispetto delle procedure di legge;
- nella individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale;
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza e imparzialità nonché dei vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**VISTE** le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

**PRECISATO** che l'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale dovrà essere coerente con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto che dovrà assurgere a strumento per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

**ACQUISITO** sulla medesima proposta il parere favorevole del Revisore dei conti (con Nota del 08/03/2019 agli atti) con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del Piano Triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art 19, comma 8, L n 448/2001 e dell'art 1, comma 562, della Legge 296/2006;

**VISTI:**

- il D. Lgs 267/2000 (cd TUEL)
- il D. Lgs 165/2001
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;

**D E L I B E R A**

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

**DI APPROVARE** il Piano Triennale di fabbisogno di personale 2019-2021 ed il Piano annuale l'Elenco (Allegato A), precisando che la dotazione organica che ne deriva è intesa quale aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per le assunzioni ;

**DI DARE ATTO** che il Piano Triennale e quello annuale di cui sopra:

- sono stati redatti nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno nonché in ossequio alle norme in materia di reclutamento del personale prevista dagli artt. 30, 34 e 35 del D. Lgs 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'art 35, comma 3bis, del D. Lgs n 165/2001;
- è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n 448/2001 e dell'art 1, comma 562, della legge n 296/2006;
- L'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del Piano occupazionale, triennale ed annuale, rispetta le previsioni di cui all'art 1, comma 562, della L n 296/2006;

**DI DARE ATTO** che la dotazione organica finanziaria teorica è stata tratta dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2014;

**DI DARE ATTO** che il presente piano del fabbisogno triennale ed annuale sarà recepito all'interno del DUP 2019-2021;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente deliberato all'Albo Pretorio On line nonché nell'apposita Sotto- Sezione "Provvedimenti" della Sezione Amministrazione, in formato tabellare, e nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art 16 del D. Lgs n 33/2013 e ss.mm.ii;

**DI DISPORRE** la trasmissione del presente deliberato, in una agli allegati, al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo del personale del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni", ai sensi dell'art 6-ter del D. Lgs 165/2001, come introdotto dal D. Lgs n 75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n 18/2018;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

Con voto unanime, espresso in forma palese,

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati.

**DI DICHIARARE** la presente, con successiva ed unanime votazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

**SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

-Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Sant'Angelo del Pesco, li 28-03-2019

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 28-03-2019 al 12-04-2019 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 94

Sant'Angelo del Pesco, li 28-03-2019

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

( X ) Il giorno 09/03/2019 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 09/03/2019

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

**PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021 E PIANO ANNUALE ANNO 2019.**

**PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021**

**ANNO 2019**

<b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
<b>Non sono previste al momento assunzioni.</b>						

<b>ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta (Al lordo degli oneri di legge)</b>
<b>Non sono previste al momento assunzioni.</b>						

**ANNO 2020**

<b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO(Rapporti di lavoro flessibili)</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
<b>Non si prevedono al momento assunzioni.</b>						

<b>ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
<b>Non si prevedono assunzioni al momento.</b>						

**ANNO 2021**

<b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
Non si prevedono al momento assunzioni.						

<b>ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
<b>Non si prevedono assunzioni al momento.</b>						

Inoltre, PER IL TRIENNIO 2019-2021, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di VOUCHER, laddove consentito dalla normativa vigente.

**PIANO ANNUALE - ANNO 2019**

<b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta</b>
<b>Non sono previste al momento assunzioni.</b>						

<b>ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO</b>						
<b>Numero</b>	<b>Categoria giuridica di accesso</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Servizio di destinazione</b>	<b>Spesa presunta (Al lordo degli oneri di legge)</b>
<b>Non sono previste al momento assunzioni.</b>						

Inoltre, per l'ANNO 2019, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo; Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di VOUCHER, laddove consentito dalla normativa vigente

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE TRIENNIO 2019/2020

<b>Previsioni</b>	<b>2008</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Spese per il personale dipendente	181.274,90	199.550,00	200.600,00	202.300,00
I.R.A.P.	9.122,08	11.800,00	12.100,00	12.400,00

Spese per il personale in comando		0	0	0
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0	0	0
Buoni pasto		0	0	0
Altre spese per il personale				
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	190.396,98	211.350,00	212.700,00	214.700,00

Descrizione deduzione	2008	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE		29.500,00	29.500,00	29.500,00
CONTRIBUTO STATO PER STABILIZZAZIONE LSU				
RINNOVI CONTRATTUALI INCLUSI ONERI E IRAP	4.771,41	5.408,00	7.233,00	9.935,73
DIRITTI DI ROGITO	3.172,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER RIMBORSO MISSIONI E FORMAZIONE				
COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4089,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COMPENSI INCENTIVANTI RUP	5.328,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	17.362,33	62.908,00	64.733,00	67.435,73
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	173.034,65	148.442,00	147.967,00	147.264,27